



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

Oggetto: Lavori di riqualificazione dell'immobile camerale ubicato a Frosinone in via A. De Gasperi, n.1. - Autorizzazione al subappalto.

IL DIRIGENTE

dell'Area 1 – Servizi di Supporto e per lo Sviluppo

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 352, del 29 maggio 2024, con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tramite la piattaforma acquisitiretepa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 36/2023, per i lavori di riqualificazione dell'immobile camerale ubicato a Frosinone in via A. De Gasperi, n.1 (CUP H48G22000030005 – CIG B1E3A0A366), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo di € 472.582,81, oltre IVA, di cui € 139.484,86 non soggetto a ribasso;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 604, del 27 settembre 2024, con cui è stato aggiudicato l'appalto alla società Esseci unipersonale a r.l., che ha offerto un ribasso del 28,527% sull'importo posto a base d'asta, corrispondente ad un importo contrattuale complessivo di € 377.559,86, oltre i.v.a., di cui € 238.075,10, come lavori al netto del ribasso offerto, € 17.351,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 122.133,29, quale costo della manodopera non soggetto a ribasso;

Atteso che in data 25 ottobre 2024 è stato stipulato il relativo contratto (prot. n. 0045432) e in data 10 dicembre 2024, dovendo perfezionare talune procedure nei confronti degli enti locali preposti, Il Direttore dei lavori ha disposto la consegna parziale dei lavori, mentre in data 20 gennaio 2025, al termine dell'espletamento delle procedure necessarie per il deposito del progetto su AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche) e per il deposito della SCIA presso il comune di Frosinone, lo stesso ha disposto il verbale di consegna definitivo (prot. n. 21844_DL_184041), da cui sono decorsi i termini contrattuali fissati in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi previsti da contratto per completare l'opera entro il 19 luglio 2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, nei documenti di gara (precisamente, art. 38 dello schema di contratto) è indicato che le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate in base alle condizioni previste dalla normativa e che l'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a. l'Appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare, nell'ambito delle categorie indicate nella tabella di cui all'articolo 4 del Contratto (e cioè, categoria OG2 e categoria OS30);

b. l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di



eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Appaltatore al quale è affidato il subappalto;

c. l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

Preso atto che l'Appaltatore ha chiesto l'autorizzazione al subappalto per diverse aziende, nei limiti dell'importo subappaltabile, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, e precisamente:

a) con pec del 24 febbraio 2025 per le lavorazioni di "Realizzazione impianti elettrici, idrici e meccanici" all'operatore economico Ginevra Appalti s.r.l., con sede a Paliano, per un importo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) di cui € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) quali oneri della sicurezza, trasmettendo, ai sensi dell'art. 119, il contratto di subappalto, l'attestazione di non trovarsi, nei riguardi dell'appaltatore, in situazioni di rapporti di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione attestante la non sussistenza delle cause di esclusione, ma resa ai sensi del previgente codice e non di quello attuale, il DURC;

Rilevato pertanto che, con pec n. 7725, del 12 marzo 2025, è stata chiesta all'impresa appaltatrice l'attestazione, relativamente alla società Ginevra Appalti s.r.l., di idoneità tecnico professionale, in base all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e al subappaltatore la dichiarazione attestante i requisiti di ordine generale e di qualificazione dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti;

Atteso che, con pec del 20 marzo 2025 (prot. entrata n. 8774) sono state acquisite le sopracitate dichiarazioni;

Preso atto che, a seguito di richiesta integrazione della documentazione (pec prot. 9950, del 31 marzo 2025), è pervenuta la dichiarazione di possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 10 dell'allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, con allegati i relativi giustificativi di spesa attestanti i lavori svolti e il POS (Piano Operativo di Sicurezza);

b) Con pec del 14 marzo 2025, per le lavorazioni di "Isolamento e impermeabilizzazione copertura, opere in cartongesso", per l'impresa GIVIR DI IANCU IONUT VALENTIN con sede a Ferentino (FR), per un importo di € 41.000,00, di cui € 1.500,00 quali oneri della sicurezza, trasmettendo, ai sensi del comma 5 dell'art. 119, il contratto di subappalto, l'attestazione di non trovarsi, nei riguardi dell'appaltatore, in situazioni di rapporti di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione attestante la non sussistenza delle cause di esclusione, il DURC, il POS (piano Operativo di Sicurezza);



Atteso che, a seguito di richiesta di integrazione con pec (prot. n. 9633, del 27 marzo 2025), è pervenuta in data 4 aprile 2025 dichiarazione da parte dell'impresa GIVIR di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26, comma 1 lettera a), punto 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dei requisiti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 10 dell'allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, con indicazione dei lavori svolti nel decennio precedente;

c) con pec del 17 marzo 2025, per le lavorazioni di "Posa in opera di pareti divisorie e modifica di quelle presenti" per la società G&D EDILIZIA S.R.L. con sede a Pomezia (RM), per un importo di € 6.000,00, di cui € 300,00 quali oneri della sicurezza, trasmettendo, ai sensi dell'art. 119, il contratto di subappalto, l'attestazione di non trovarsi, nei riguardi dell'appaltatore, in situazioni di rapporti di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione attestante la non sussistenza delle cause di esclusione, ma resa ai sensi del previgente codice e non di quello attuale, il DURC;

Acquisita, dopo richiesta di integrazione via pec (prot. n. 9949, del 31 marzo 2025), la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e la dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26, comma 1 lettera a), punto 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

d) con pec del 18 marzo, per le lavorazioni di "Fornitura in opera di piattaforma elevatrice" per la società Ceima S.r.l., con sede a Frosinone (FR), per l'importo di € 20.000,00, di cui € 700,00 quali oneri della sicurezza, trasmettendo, ai sensi dell'art. 119, il contratto di subappalto, l'attestazione di non trovarsi, nei riguardi dell'appaltatore, in situazioni di rapporti di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione attestante la non sussistenza delle cause di esclusione, il DURC;

Atteso che, a seguito di richieste di integrazione con pec (note prot. nn. 9631e 9948, rispettivamente, del 27 e del 31 marzo 2025), sono state acquisite il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e la dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26, comma 1 lettera a), punto 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

Preso visione dei contratti di subappalto sottoscritti dall'impresa aggiudicataria con i diversi subappaltatori, dai quali si evince che i pagamenti verranno effettuati dall'impresa appaltatrice e che gli operatori economici applicano i ccnl in vigore e gli accordi integrativi provinciali;

Ritenuto di autorizzare, sentito il RUP, dott.ssa Donatella Baiano, il subappalto alle seguenti società, per i lavori e gli importi di fianco indicati:

-alla società Ginevra Appalti s.r.l., con sede a Paliano, C.F./P.IVA 03282900608, per le lavorazioni di "Realizzazione impianti elettrici, idrici e meccanici", per un importo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) di cui € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) quali oneri della sicurezza;

- all'impresa GIVIR DI IANCU IONUT VALENTIN con sede a Ferentino (FR), Codice Fiscale e Partita IVA 02508130602, per le lavorazioni di "Isolamento e impermeabilizzazione copertura, opere in cartongesso", per un importo di € 41.000,00, di cui € 1.500,00 quali oneri della sicurezza;



-alla società G&D EDILIZIA S.R.L. con sede a Pomezia (RM), Codice Fiscale e Partita IVA 16662131008, per le lavorazioni di "Posa in opera di pareti divisorie e modifica di quelle presenti", per un importo di € 6.000,00, di cui € 300,00 quali oneri della sicurezza;

-alla società Ceima S.r.l., con sede a Frosinone (FR), Codice Fiscale e Partita IVA 02851420600, per le lavorazioni di "Fornitura in opera di piattaforma elevatrice", per l'importo di € 20.000,00, di cui € 700,00 quali oneri della sicurezza;

Atteso che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di questa Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, come statuito nel comma 6 del richiamato art. 119;

Atteso, altresì, che, ai sensi del più volte richiamato art. 119:

-il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

-l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

-l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

-per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;

-in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, per cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;

-nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

-l'affidatario è obbligato a provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;

-il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto



oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

-l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisando che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

-di disporre sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

-di trasmettere il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al Direttore dei Lavori per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

-di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

Rilevato, altresì, che la presente autorizzazione è sotto la condizione risolutiva rappresentata dall'esito dei controlli sui requisiti di cui al D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., ad oggi pendenti;

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal titolare della E.Q. "Finanza e provveditorato", dott.ssa Donatella Baiano, in ordine alla regolarità contabile e sia sotto il profilo tecnico che della legittimità,

DETERMINA

-di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alle seguenti società, sotto la condizione risolutiva rappresentata dall'esito dei controlli sui requisiti di cui al D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., ad oggi pendenti, per i lavori e gli importi di fianco indicati:

-alla società Ginevra Appalti s.r.l., con sede a Paliano, C.F./P.IVA 03282900608, per le lavorazioni di "Realizzazione impianti elettrici, idrici e meccanici", per un importo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) di cui € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) quali oneri della sicurezza;

- all'impresa GIVIR DI IANCU IONUT VALENTIN con sede a Ferentino (FR), Codice Fiscale e Partita IVA 02508130602, per le lavorazioni di "Isolamento e impermeabilizzazione copertura, opere in cartongesso", per un importo di € 41.000,00, di cui € 1.500,00 quali oneri della sicurezza;

-alla società G&D EDILIZIA S.R.L. con sede a Pomezia (RM), Codice Fiscale e Partita IVA 16662131008, per le lavorazioni di "Posa in opera di pareti divisorie e modifica di quelle presenti", per un importo di € 6.000,00, di cui € 300,00 quali oneri della sicurezza;

-alla società Ceima S.r.l., con sede a Frosinone (FR), Codice Fiscale e Partita IVA 02851420600, per le lavorazioni di "Fornitura in opera di piattaforma elevatrice", per l'importo di € 20.000,00, di cui € 700,00 quali oneri della sicurezza;

il tutto alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, e secondo quanto già riportato in premessa.



Il presente atto è pubblicato integralmente all'Albo camerale ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente Regolamento per le pubblicazioni all'Albo camerale.

IL DIRIGENTE
(dott. E. Di Russo)